



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO SOTTOCASTAMAGGIORE ROMA

Prot. n. 4475 Cod.id. TEC1 SG Ind.cl. 05.07.14/13

00187 Roma, 3 gennaio 2014

Allegati: //

**OGGETTO:** Istituto della reperibilità.

## A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Sono recentemente pervenute a questo Stato Maggiore alcune richieste volte a ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme connesse all' "orario di lavoro" e, in particolare, delle disposizioni che disciplinano l'istituto della "reperibilità".
2. Al riguardo, si evidenzia che:
  - l'istituto della "reperibilità" è stato introdotto con il decreto del Ministro della Difesa 25 settembre 1990 che stabilisce, per il personale obbligato a mantenere la reperibilità per almeno dodici ore consecutive, un compenso pari alla remunerazione di un dodicesimo della durata del servizio;
  - nel 2002, il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti -alla luce dei contenuti della menzionata disposizione- ha elaborato una specifica direttiva interforze in materia di "orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare", definendo al suo interno l'istituto della reperibilità quale "*assoggettamento al vincolo a raggiungere l'installazione militare entro i termini specificatamente indicati dall'Ente che ha comandato il servizio e comunque entro un tempo massimo di due ore*".
  - successivamente, un provvedimento di concertazione (articolo 11, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163) -nel disciplinare l'orario di lavoro- ha regolamentato l'istituto in argomento prevedendo, per ragioni di servizio, la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere al servizio stesso per esigenze di almeno dodici ore consecutive, comandando il personale di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive al mese (detta disposizione è stata confermata, senza modificazioni, anche nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, articolo 14, comma 7).

..//..

3. Questo Stato Maggiore, alla luce della menzionata direttiva interforze, ha conseguentemente predisposto ed emanato -al fine di regolamentare in ambito Forza Armata la materia- una propria "Direttiva sull'istituto dello straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro", precisando, con specifico riferimento all'istituto in esame, che:
- la "reperibilità" è intesa quale obbligo a raggiungere l'istallazione militare entro un tempo massimo di due ore;
  - il compenso spettante -non remunerativo della prestazione di lavoro effettivamente resa bensì della disponibilità del personale a prestarla- è stabilito, in linea con quanto già previsto dalla norma, in un dodicesimo della durata del servizio e deve essere calcolato in maniera differenziata a seconda del periodo di effettivo impiego (arco diurno o notturno, giorno feriale o festivo);
  - qualunque prestazione di lavoro resa durante il servizio di reperibilità deve essere compensata o recuperata e non interrompe il computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità i cui compensi, quello della reperibilità e quello della prestazione, si cumulano;
  - la reperibilità del personale, in quanto attività non ordinaria, deve risultare da specifici ordini di servizio e non dallo statino individuale riepilogativo mensile, mentre il relativo compenso deve essere tenuto in conto al solo fine del raggiungimento del monte ore annuo di prestazioni straordinarie retribuibili;
  - il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di 6 giornate feriali e due festive al mese;
  - gli obblighi connessi all'istituto della reperibilità non sono da confondere con quelli derivanti dalla totale disponibilità al servizio sancita dall'articolo 10, comma 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, per la quale non è prevista la corresponsione di alcun compenso e non obbliga il personale a permanere nella sede di servizio o nella località di abituale dimora.
- Da quanto sopra si evince, pertanto, che non è possibile fissare tempi di reperibilità diversi da quelli contemplati dalla vigente normativa.
4. In relazione a quanto precede, qualora particolari esigenze di servizio richiedano l'attivazione dell'istituto in parola, si invitano i Comandanti ai vari livelli ad osservare in maniera scrupolosa e puntuale quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e riepilogato nella presente comunicazione.
5. I contenuti della presente disposizione saranno oggetto di aggiunte/variante alla *direttiva sull'istituto dello straordinario e compensi connessi all'orario di lavoro* di questo Stato Maggiore (edizione 2012).
6. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine  
**IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO**  
**(Gen. C.A. Giovan Battista BORRINI)**

